



REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

-D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

-Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'Autorità sulla Privacy dell'08/4/2010

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.68 del 17/09/2015
Integrazione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2017

INDICE

Art. 1 _ Finalità del Trattamento ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 _ Definizioni	pag. 3
Art. 3 _ Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag.3/4
Art. 4 _ Notificazione	pag. 4
Art. 5 _ Responsabile Titolare del Trattamento dei dati personali	pag. 4/5
Art. 6 _ Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	pag. 5/6
Art. 7 _ Accertamenti di Illeciti ed Indagini Giudiziarie o di Polizia	pag.6
Art. 8 _ Informativa	pag. 6
Art. 9 _ Diritti degli Interessati	pag. 6/7
Art. 10 _ Modalità accesso dati Responsabile ed Incaricati	pag. 7
Art. 11 _ Procedura per l'accesso alle immagini da Interessati per motivi legittimi	pag. 7
Art. 12 _ Sicurezza dei dati	pag. 7
Art. 13 _ Cessazione trattamento dati	pag. 7/8
Art. 14 _ Comunicazione dei dati	pag. 8
Art. 15 _ Modifiche al Regolamento	pag. 8
Art. 16 _ Tutela Amministrativa e Giurisdizionale	pag. 8
Art. 17 _ Norma di rinvio	pag. 8
Art. 18 _ Entrata in vigore	pag. 8

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- 1 -CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI ALLEGATO
- 2 -PROCEDURA PER ACCESSO IMMAGINI ALLEGATO
- 3 -RICHIESTA ACCESSO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA ALLEGATO
- 4 -RECLAMO ALLEGATO
- 5 -Foglio REGISTRO ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Art. 1 _ Finalità del Trattamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato attivando gli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, sia gestito ed utilizzato:

- **dal Corpo di Polizia Municipale**, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali la tutela della sicurezza urbana, contrasto contro il fenomeno degli incendi dolosi, prevenzione atti pericolosi, danneggiamento di beni pubblici, tutela dell'integrità delle persone e delle cose, e prevenzione degli atti criminosi, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini rispettandone i diritti, le libertà fondamentali, la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

- **dall'Ufficio Ambiente** per il miglioramento del sistema integrato di gestione dei rifiuti finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali inerenti l'abbandono di rifiuti, le micro discariche abusive che periodicamente vengono rinvenute sul nostro territorio comunale e il conferimento improprio nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, nonché per monitorare e controllare il Gestore Unico, anche attraverso personale appositamente convenzionato, nel regolare svolgimento del servizio di igiene urbana in relazione alla progettazione e programmazione date, così da evidenziare gli eventuali disservizi ovvero rilevare eventuali carenze progettuali, il tutto teso al miglioramento della qualità del servizio erogato e al contenimento della spesa;

2. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia, giacenti presso il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio Ambiente, dagli stessi gestiti.

Art. 2 _ Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. "**Banca Dati**", complesso di dati personali, formatosi presso la Polizia Municipale, trattati esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b. "**Trattamento**", tutte le operazioni o il complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici/automatizzati, per la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la eventuale diffusione, cancellazione e distruzione dei dati;

c. "**Dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. "**Titolare**", l'Ente Comune di Castiglione della Pescaia, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. "**Responsabile**", persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f. "**Incaricati**", persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

g. "**Interessato**" persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

h. "**Comunicazione**", dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i. "**Diffusione**", dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j. "**Dato anonimo**", dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k. "**Blocco**", conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 _ Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso il Comune nella stanza della Centrale Operativa della Polizia Municipale e presso l'Ufficio Ambiente. Se dovessero essere collocati in posizione diversa dalla sede municipale, sarà comunicato.

2. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Ambiente, sono rispettivamente:

a) prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite, incendi dolosi, attività illecite e episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale svolte per tutelare la pubblica sicurezza in ambito comunale, ricostruzione, anche in tempo in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico, attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale, gestione e tutela del patrimonio comunale, tutelare coloro che necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

b) miglioramento del sistema integrato di gestione dei rifiuti per prevenire e contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali e a monitorare e controllare il Gestore Unico come già definito all'art. 1, in stretto raccordo con la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine;

3. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine e dell'Ufficio Ambiente per quanto concerne gli illeciti ambientali e il monitoraggio/controllo del Gestore Unico nello svolgimento del servizio di igiene urbana.

4. Il sistema di videosorveglianza tratterà esclusivamente di dati personali, rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy con un'apposita regolamentazione.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 4 _ Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante **solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy**. Il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali dell'08/4/2010 al punto: **3.2.3. Notificazione**, afferma: *"E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificatamente previsti (art. 37 del Codice). **In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente(11).** Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità."*, prevede pertanto che non vanno notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 _ Responsabile Titolare del Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Castiglione della Pescaia è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, ed è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Corpo di P.M. e il Responsabile del Settore Ambiente in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione degli Uffici sono designati con atto del Sindaco, quali Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, ognuno per la propria competenza;

3. I Responsabili hanno l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento, e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I Responsabili designano per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove è situata la postazione di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

5. I Responsabili provvedono altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

6. Gli incaricati vanno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

7. I Responsabili e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 _ Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non compatibili con tali scopi;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo non superiore a sette giorni (per la Polizia Municipale) e due giorni (per l'Ufficio Ambiente), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nei punti nevralgici che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con atti del comando. Attualmente le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione negli allegati forniti dalla ditta appaltatrice, agli atti presso i locali del Comando:

- allegato del 27/07/2015 relativo alle n. 22 telecamere: n° 21 telecamere per la sorveglianza esterna posizionate sulla strada di circonvallazione denominata Via della Pace, partendo dalla rotatoria (circonvallazione Sud) fino all'intersezione di Via della Pace con ingresso Piazzale Salebro (circonvallazione Nord); n° 1 telecamera per la sorveglianza esterna posizionata all'intersezione Via degli Ulivi con via del Progetto; contenente i seguenti dati:

- o la Pianta del Sito;
- o la Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte art. 7 Legge n. 37/2008 documento che attesta l'installazione delle telecamere IP di videosorveglianza per la prevenzione degli incendi, con allegata la pianta del sito, la descrizione delle n. 22 telecamere installate, la loro risoluzione, il formato del sensore, la lunghezza focale, l'altezza della telecamera, inclinazione, angoli di vista, distanza, larghezza, pixels on Target, lo schema di impianto realizzato, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- o il Verbale di collaudo, che corrisponde a quanto previsto;
- o la visura Camerale della ditta.

- allegato del 27/07/2015 relativo alle n.° 05 telecamere per la sorveglianza esterna posizionate in Via XX Settembre intersezione Via Remota del Capoluogo; contenente i seguenti dati:

- o La Pianta del Sito;
- o la Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte art. 7 Legge n. 37/2008 documento che attesta l'installazione delle telecamere IP di videosorveglianza per la prevenzione degli incendi, con allegata la pianta del sito, la descrizione delle n. 22 telecamere installate, la loro risoluzione, il formato del sensore, la lunghezza focale, l'altezza della telecamera, inclinazione, angoli di vista, distanza, larghezza, pixels on Target, lo schema di impianto realizzato, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- o il Verbale di collaudo, che corrisponde a quanto previsto;
- o la visura Camerale della ditta.

- deliberazione G.C. n. 80/2016 di adesione al Progetto "Igiene urbana sotto controllo" cofinanziato dall'Ato nell'ambito del bando di gara per l'erogazione di cofinanziamenti da attribuire agli Enti Locali per interventi finalizzati ad iniziative per il miglioramento del sistema integrato di gestione dei rifiuti e alla determinazione n. 921/2016 di aggiudicazione della fornitura e installazione dell'impianto di videosorveglianza attivato dall'Ufficio Ambiente, composto da 5 telecamere posizionate in Loc. Bozzone, P.zza Garibaldi, P.le Carrettieri e n. 2 in C.so della Libertà;

- o progetto
- o il Verbale di collaudo, che corrisponde a quanto previsto

3. Resta fermo che le successive modifiche e/o implementazioni verranno recepite in ulteriori allegati che

saranno agli atti nei locali del Comando e/o dell'Ufficio Ambiente.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso i locali del Corpo di Polizia Municipale e presso l'Ufficio Ambiente. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste dal presente Regolamento. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, e tale materiale viene conservato agli atti. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso il Corpo di P.M., fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per quanto riguarda l'impianto di videosorveglianza che fa capo all'Ufficio Ambiente le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 48 ore.

5. Il presidio dei locali dove sono ubicati i sistemi informatici relativi alla videosorveglianza non è garantito su 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.

6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 7 _ Accertamenti di Illeciti ed Indagini Giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 8 -Informativa

1. Il Comune di Castiglione della Pescaia, in prossimità delle strade, piazze, parchi in cui sono posizionate le telecamere, affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera di immediata comprensione, al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. Il cartello deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

4. Il Comune si impegna a informare gli interessati, con modalità accessibili di cui all'art. 13, comma 1 del Codice della Privacy.

Art. 9 _ Diritti degli Interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste

dalla normativa vigente.

6. In riferimento alle immagini registrate non è concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo art. 7, comma 3 lett. a) del Codice sulla Privacy. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge, art. 7, comma 3 lett. b..9 del Codice sulla Privacy.

Art. 10 _ Modalità accesso dati Responsabile ed Incaricati

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

3. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

5. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 11 _ Procedura per l'accesso alle immagini da Interessati per motivi legittimi

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 12 _ Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede della Polizia Municipale e presso l'Ufficio Ambiente, in luoghi a cui possono accedere esclusivamente i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

4. Sono ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

5. E' prevista l'interscambiabilità delle informazioni registrate dalle telecamere installate sul territorio comunale fra il Settore Polizia Municipale e Ambiente in materia di illeciti ambientali.

Art. 13 _ Cessazione trattamento dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la

notificazione al Commissariato del Governo del Comune di Competenza territoriale ed i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 14 _ Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 _ Modifiche al Regolamento

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 16 _ Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., ai provvedimenti attuativi, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 17 _ Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., ai Provvedimenti attuativi, alle Decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 18 _ Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di C.C. che lo approva, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.